

C. 2112-bis Governo

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il
triennio 2025-2027**

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DI EMENDAMENTI DEI RELATORI

17 dicembre 2024

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Piani straordinari di investimento pluriennale per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica)

1. Al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), previa intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi:

a) miglioramento della resilienza e dell'affidabilità del servizio ai fini dell'adattamento dello stesso ad eventi meteo climatici estremi;

b) aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;

c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilità, l'aumento della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l'impiego dell'energia elettrica;

d) aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, ai fini di un più efficace perseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b) e c), anche attraverso l'adozione di meccanismi che facilitino l'approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a pronti e a termine, secondo i principi di trasparenza e non discriminazione;

e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani straordinari di investimento, ai sensi del comma 3, e sono stabiliti i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 3. Gli oneri di cui al primo periodo sono computati dall'ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, **sentita l'ARERA e il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di stretta competenza**, valuta i piani straordinari di investimento di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo della valutazione, li approva. L'approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a **venti anni**.

4. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche

7.039. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ART. 8

Al capo II del titolo II della parte I, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto per l'attività sportiva alpinistica)

1. Al numero 1-septies) della parte II-bis della Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) dopo le parole: «attività sportiva invernale» sono inserite le seguenti: «e alpinistica»;

b) la parola: «individuata» è sostituita dalle seguenti: «individuate, rispettivamente.»;

c) *dopo le parole «Comitato Olimpico Nazionale Italiano» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6, relativa all'ordinamento della professione di guida alpina».*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.


8.0159. *(Nuova formulazione)* i Relatori



Al capoverso "Art. 73-ter (Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole da " ,derivante dall'applicazione di una percentuale sull'eccedenza, rispetto alle soglie di cui al comma 2, del rapporto tra l'importo totale garantito a valere sui finanziamenti complessivamente erogati nell'anno solare di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti dalla predetta garanzia, ed il totale dei finanziamenti erogati nel medesimo annodi riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti o meno da tale garanzia" sono soppresse;
- a) il comma 2 è soppresso;
- b) conseguentemente i commi 3, 4 e 5 sono rinumerati rispettivamente 2, 3 e 4;
- c) al comma 3 le parole "di cui al comma 2" sono sostituite con le parole "fissati dal decreto di cui al comma 4,";
- d) al comma 4, nuova numerazione, le parole "del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy possono essere individuati ulteriori eventuali" sono sostituite con le parole "del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati".

0.15.18.1. (Nuova formulazione) Frassini, Barabotti, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.



All'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.

b) al comma 28, aggiungere, infine, i seguenti periodi: A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.

c) al comma 32:

1) al terzo periodo, sostituire le parole: 2,83 milioni di euro con le seguenti: 2,82 milioni di euro;

2) aggiungere, infine, il seguente periodo: ", di cui:

- a) 1.820.000 euro a copertura degli oneri discendenti dall'articolo 14-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- b) 736.500 euro a copertura degli oneri discendenti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, dall'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- c) 263.500 euro a copertura degli oneri discendenti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, dall'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

d) al comma 35:

1) al primo periodo, dopo le parole: interventi per il ripristino con aggiungere le seguenti: interventi locali,;

2) al secondo periodo, dopo le parole: deve essere sgomberata aggiungere le seguenti: , in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, e dopo le parole: interventi per il ripristino con aggiungere le seguenti: interventi locali,.

93.119 (Nuova formulazione). I RELATORI

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis

(Contributo per gli interventi conseguenti all'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9 novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del medesimo decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, e in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 8.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenere e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 8.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato ai sensi del comma 2 al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile interessato dall'intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegati, a pena di inammissibilità della stessa:

a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio;

b) la copia degli esiti dell'analisi di vulnerabilità di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, riferite all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato, che attesta i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali determinata mediante le tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016;

d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la concessione del contributo in favore degli aventi diritto è subordinata alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018. Il contributo, ai sensi del primo periodo, spetta anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

6. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento decisivo espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di decadenza dal diritto al contributo, devono essere ultimati gli interventi di cui al comma 2 e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

7. I contributi di cui al comma 1 sono erogati al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e degli eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi, e sono concessi a condizione che gli immobili interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda, in coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-octies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

a) i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, ivi compresi i criteri per la certificazione dell'abitazione abituale e continuativa, i criteri di determinazione del contributo cedibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento, altresì, alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica, espressa dal rapporto ζ_e del paragrafo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 ottobre 2018, in relazione alle tipologie di intervento previste, da conseguire all'esito dell'intervento di cui al comma 2 per il riconoscimento del contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo per il singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione;

c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modelli uniformi;

d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi per le finalità di cui al comma 6, secondo periodo;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi erogati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 8, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.


10. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e di euro 3.800.000 per l'anno 2025»;

b) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2024,» e dopo le parole: «decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,» sono inserite le seguenti: «e, per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri

c) al comma 2, quarto periodo, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite da quelle «31 dicembre 2025». ».

93.044. I Relatori.



Art. 110

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di consentire interventi urgenti ~~e ordinari~~ e straordinari di conto capitale di miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, in occasione degli eventi da svolgersi ad Agrigento quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025 e finalizzati alla promozione dello stesso Comune, è autorizzata la spesa delle quote di avanzo, di cui alle misure assegnate in attuazione dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'anno 2002 e riferite ad interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2028, n. 145.

110.125 (Nuova formulazione) I RELATORI

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

1. **Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, i titolari di cariche di Governo, i Presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano e i parlamentari della Repubblica, fatta eccezione per coloro che sono stati eletti all'estero, non possono accettare, durante il proprio mandato, contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati, direttamente o indirettamente, da parte di soggetti pubblici o privati, anche mediante interposizione di persona o di società o enti, non aventi sede legale e operativa nell'Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo. **Fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, il divieto di cui al precedente periodo non si applica in caso di preventiva autorizzazione, che potrà essere rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, unicamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro all'anno.****
2. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 1, ferma restando ogni altra responsabilità dei soggetti interessati, il compenso percepito deve essere versato, a cura del percettore, entro trenta giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
3. In caso di mancato versamento nel termine prescritto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito e non versato.
4. Il divieto di cui al comma 1 si applica ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Parlamento europeo.
5. I Ministri e i Sottosegretari non parlamentari e non residenti a Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta **da e per il domicilio o la residenza** per l'espletamento delle proprie funzioni. Ai fini di cui al precedente periodo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo sono destinate alle Amministrazioni interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

111.04. (Ulteriore Nuova Formulazione) I Relatori

Dopo l'articolo 123, inserire il seguente:

Art. 123-bis

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché finalizzato all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità, e di riqualificazione ambientale.
2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 600.000 euro per l'anno 2026, per la successiva erogazione alle province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato all'attuazione, da parte degli enti locali, di misure legate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione famiglia lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché al recupero e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere, entro il 31 gennaio successivo l'annualità di riferimento del contributo, apposita rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere. I decreti di cui al periodo precedente disciplinano i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione, nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 32.117.000 euro per l'anno 2025, 39.300.000 euro per l'anno 2026 e 31.380.000 euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

123.032. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

